PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

# Art. 36

## Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia Aziende faunistico-venatorie

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica. Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purche' presentino strutture ed ambiente adeguati. Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalita' naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.(1)

Versione in vigore dal 18 gennaio 1981, non più in vigore dal 11 marzo 1992 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia |
| Estremi | Legge 27 dicembre 1977, n. 968 |
| Titolo | XI — Disposizioni di attuazione e norme transitorie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1978 |

## NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 16 gennaio 1981, n. 9 ha disposto (con l'art. 1) che " Per consentire la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di caccia, di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che al termine previsto dal primo comma dello stesso articolo 36 non siano state trasformate, e' data facolta' alle regioni di prorogare per un periodo non superiore a due anni il termine precedente, alle condizioni dell'ultimo rinnovo".

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-generali-e-disposizioni-per-la-protezione-e-la-tutela-della/art-36-disposizioni-transitorie-sulle-riserve-di-caccia-aziende-faunistico/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it